

## **Confederazione Nazionale delle Università Popolari Italiane Statuto**

### **Titolo I – Costituzione.**

**Art. 1.** E' costituita tra le Università Popolari d'Italia l'Associazione denominata "Confederazione Nazionale delle Università Popolari Italiane" (C.N.U.P.I.).

L'Associazione si propone di acquisire la personalità giuridica con il riconoscimento da parte delle autorità competenti.

**Art. 2.** Aderiscono alla Confederazione le Università Popolari che hanno lo scopo di diffondere lo studio, la cultura e l'educazione fra tutti i cittadini, senza perseguire fini di lucro, Né di propaganda. La Confederazione è apartitica e aconfessionale.

**Art. 3.** La Confederazione ha la sua sede in Montecompatri (Roma), alla via A. Rosmini, 38.

### **Titolo II – Scopi.**

**Art. 4.** La Confederazione delle Università Popolari Italiane:

1. Esplica attività culturali a livello nazionale contribuendo alla educazione ed alla formazione culturale di tutti i cittadini adulti ed anziani italiani e di quei Paesi della CEE residenti in Italia, attraverso programmi di insegnamento, concordati e svolti rispettivamente dai membri rappresentanti delle Università Popolari confederate.
2. Cura, in un accordo intra – Università Popolari confederate, lo svolgimento di un insegnamento non formale ma funzionale, realizzando così una perfetta istruzione extra scolastica ed extra universitaria, chiaramente post scolastica, e cioè una istruzione libera da inserire nel tempo libero, offerta a quanti non sono più legati all'insegnamento ufficiale statale con il quale non interferisce, anzi lo affianca in quelle direttive culturali legate al lavoro nel suo significato più ampio, ed alle sue necessità di saperne di più.
3. Assume iniziative per inserire le Università Popolari Italiane confederate nel sistema dei servizi di pubblica utilità, in collaborazione con le altre organizzazioni culturali, sostenute dalle Amministrazioni Locali e dallo Statuto, per poter svolgere appieno i programmi propostisi.
4. Esplica la sua opera:
  - a. attraverso l'interscambio continuo delle informazioni e dei programmi di attività culturali fra varie Università Popolari Italiane confederate, oltre che dei metodi d'insegnamento risultati più idonei.
  - b. Cercando di accrescere il peso delle Università Popolari Italiane nel campo della Cultura Popolare nazionale e di attrarre l'attenzione delle Autorità centrali e periferiche politico amministrative, sulle proprie attività socio culturali, nel quadro dell'Educazione Permanente dell'adulto e per favorire la ripresa psico somatica degli anziani.
  - c. Collaborando con le Confederazioni degli altri Paesi Europei nei contratti e negli scambi culturali a tutti i livelli, in vista di creare una Confederazione Europea delle Università Popolari.
5. Ha funzioni di collegamento e coordinamento tra le Università Popolari aderenti, le quali conservano la loro autonomia rappresentativa, funzionale e programmatica.
6. Rappresenta e tutela presso i pubblici poteri gli interessi generali e comuni delle Confederate.
7. Favorisce la costituzione di nuove Università Popolari.
8. Con gli strumenti a propria disposizione, facilita ed aiuta le Università Popolari nella realizzazione dei loro programmi.
9. Intrattiene rapporti con le altre confederazioni di Università Popolari Europee e con la Divisione dell'Educazione extrascolastica del Consiglio d'Europa in vista di una Confederazione delle Università Popolari d'Europa, che prevede la concessione di uno Statuto Consultivo da parte dello stesso Consiglio d'Europa di Strasburgo e dell'UNESCO.
10. Informa le confederate circa i programmi didattici svolti dalle varie U.P. e tenta di uniformarne i criteri.
11. Fornisce sistematicamente notizie circa i finanziamenti, i metodi di propaganda delle manifestazioni; i criteri di aggiornamento delle biblioteche e le iniziative delle Università Popolari.
12. Su richiesta, svolge compiti di consulenza.

### **Titolo III – Soci.**

**Art. 5.** Sono soci fondatori della Confederazione le Università Popolari che, in sede di prima costituzione, hanno sottoscritto la mozione congressuale dell'8 maggio 1982 di Sant'Agnello di Sorrento. Sono soci ordinari tutte le Università Popolari la cui domanda di affiliazione sia stata accettata e sanzionata dall'Assemblea. Soci fondatori e soci ordinari hanno gli stessi diritti e doveri.

**Art. 6.** La qualità di socio si perde:

- a. per dimissioni;
- b. per morosità da oltre un anno nel pagamento della quota di associazione;
- c. per espulsione determinata da inosservanza delle disposizioni statutarie, proposta dal Consiglio Direttivo ed approvata dall'Assemblea. L'espulsione di un socio dalla Confederazione è decisa dall'Assemblea costituita validamente come stabilito dall'art. 9 dello Statuto su proposta della Presidenza o di un Socio. La

presidenza o il socio dovranno presentare sul caso un rapporto documentato all'Assemblea Generale. I soci morosi possono essere integrati nei loro diritti ove provvedano al pagamento delle quote arretrate.

#### Titolo IV – **Organi federali.**

**Art. 7.** Sono organi della Confederazione:

1. L'Assemblea Generale.
2. Il Consiglio Direttivo.
3. La Presidenza.
4. Il Collegio dei Revisori dei conti.
5. Il collegio dei Probiviri.

**Art. 8.** L'**Assemblea Generale** si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta all'anno su convocazione della Presidenza, del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata di almeno un terzo delle Università Popolari associate.

L'Assemblea Generale è composta dai rappresentanti o loro delegati, delle Università Popolari iscritte, ciascuna delle quali ha diritto ad un voto.

Le decisioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. Sono ammesse deleghe da parte dei soci che non possono inviare propri rappresentanti. Le deleghe possono essere conferite alla Presidenza o al rappresentante di un'altra Università Popolari. Nessun rappresentante potrà avere più di tre deleghe compresa la propria.

**Art. 9.** L'Assemblea Generale elegge, di volta in volta, il proprio presidente, il segretario e, se necessario, gli scrutatori. Esamina le linee programmatiche dell'attività confederale, discute ed approva il bilancio consuntivo e quello preventivo, nonché la relazione morale e patrimoniale del Consiglio Direttivo della Confederazione; può modificare il presente Statuto purché la modifica proposta ottenga i due terzi dei voti dei soci; elegge il Presidente della Confederazione e gli altri organi direttivi; elegge ogni tre anni i revisori dei conti ed i probiviri.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando intervengono la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita quando il numero dei soci presenti sia pari ad un terzo.

Le deliberazioni, sia in prima che in seconda convocazione, sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, escludendo dal computo di questi ultimi i voti di astensione.

**Art. 10.** Il **Consiglio Direttivo** è composto di 15 membri che rimangono in carica tre anni, tutti scelti tra i soci delle Università Popolari. Del Consiglio Direttivo fanno parte un Presidente, due Vice Presidenti, un Segretario, un Tesoriere.

Il presidente e 11 membri sono eletti dall'Assemblea e gli altri 3 membri sono di nomina del presidente. Il primo Consiglio Direttivo viene nominato nell'Atto costitutivo. Il Consiglio Direttivo eletto nomina nel suo seno uno dei due Vice Presidenti.

**Art. 11.** I tre membri di nomina del Presidente di cui al precedente art. 10 hanno rispettivamente funzione di Vice Presidente in aggiunta all'altro, di Segretario e di Tesoriere.

**Art. 12.** Il **Presidente** rappresenta la Confederazione nei suoi rapporti verso terzi, convoca e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo, sottoscrive gli atti, i bilanci, i mandati di pagamento e compie tutte le altre funzioni inerenti la sua carica. Per ogni eventuale azione in sede giudiziaria quanto in sede amministrativa, la rappresentanza della Confederazione spetta unicamente al Presidente.

Il Consiglio Direttivo dovrà riunirsi almeno due volte all'anno su convocazione del Presidente. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo occorre l'intervento almeno di un terzo dei suoi componenti. Le deliberazioni sono perse a maggioranza. Il Direttivo ha il compito di coordinare e dirigere tutta l'attività sociale ed amministrativa della Confederazione, cura il patrimonio sociale, prepara il bilancio, delibera su tutti gli altri argomenti inerenti agli scopi dell'Associazione, indice le assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione, delibera l'inizio di eventuali azioni giudiziarie.

L'**Ufficio di Presidenza** ha il compito consultivo organizzativo e programmatico relativo alle scelte della politica socio culturale indicata dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente è facoltato ad organizzare un **proprio Ufficio di Presidenza** costituito da 7 membri che saranno scelti nell'ambito della Università Popolare sede della CNUPI. Agli stessi saranno indicati compiti specifici quali consiglieri esperti dei vari settori. Fra gli stessi il Presidente potrà indicare un proprio rappresentante con funzioni di Vice Presidente ed un Segretario generale. L'Ufficio di Presidenza si raduna ogni volta che il Presidente lo reputi opportuno ed almeno una volta al mese.

**Art. 13.** La gestione sociale dell'Associazione è controllata dal Collegio dei **Revisori dei conti**, composto da tre membri effettivi ed uno supplente, eletti dall'Assemblea Generale dei Soci. Almeno uno dei componenti del Collegio dei Revisori dei conti deve essere iscritto all'Albo dei Revisori Ufficiali dei conti. I Revisori dei conti dovranno vigilare sul buon funzionamento amministrativo della Confederazione, verificare il bilancio e presentare la loro relazione all'Assemblea Generale.

In ogni riunione sarà redatto un verbale da trascrivere su apposito registro. Devono essere invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee ed hanno parere consultivo obbligatorio sulle questioni di carattere puramente finanziario ed economico. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili. La carica di revisore dei conti è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

**Art. 14.** Il **Collegio dei Probiviri** è composto da tre membri effettivi e da un supplente, eletti dall'Assemblea dei Soci. I probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. La carica di Probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica. Essi nominano tra loro il Presidente ed il Segretario. Le loro decisioni vengono prese a maggioranza.

Il Collegio dei Probiviri provvede a definire le eventuali questioni tra presidente e Consiglio Direttivo, tra la Confederazione ed i suoi Soci, oppure tra gli stessi Soci per questioni relative alla vita ed alle attività dell'Associazione. Decidono, altresì, sui ricorsi contro i provvedimenti di cancellazione e sospensione dei Soci.

Le delibere dei probiviri sono prese a maggioranza e vengono trascritte su apposito libro verbali e comunicate agli interessati direttamente su loro richiesta. Le decisioni del Collegio dei Probiviri devono essere motivate e sono impugnabili da chi vi abbia interesse solo nei casi previsti dalla legge.

**Art. 15.** L'Assemblea può convocare in Convegno i soci ordinari delle Singole Università Popolari.

#### **Titolo V – Finanza.**

**Art. 16.** Il patrimonio è di Lire 50.000.000 (cinquantamiloni) [€25.822,84].

I proventi della Confederazione sono costituiti:

1. dalle quote dei soci nella misura fissata dall'Assemblea Generale.
2. dalle sovvenzioni dello Stato o di altre Autorità ed Enti anche a carattere internazionale e dai doni accettati dalle Confederazioni nonché dagli eventuali utili delle iniziative attuate e da qualunque bene mobile e immobile acquistato per il funzionamento della Confederazione.

**Art. 17.** L'esercizio sociale si chiude alla data del 30 giugno di ogni anno. I bilanci devono essere inviati ai revisori dei conti almeno quindici giorni prima della data fissata per il loro esame da parte dell'Assemblea generale dei Soci e dovranno essere depositati in visione presso la sede sociale a disposizione dei soci, almeno otto giorni prima dell'adunanza.

#### **Titolo VI – Disposizioni generali e finali.**

**Art. 18.** Viene costituito un deposito del materiale di segreteria di proprietà confederale presso la sede della Confederazione Nazionale delle Università Popolari Italiane.

**Art. 19.** Un mese prima della data fissata per l'Assemblea Generale, le Università Popolari associate dovranno inviare alla Presidenza della Confederazione un rapporto annuale sull'attività svolta.

**Art. 20.** In casi eccezionali, il Presidente potrà indire un referendum tra gli associati, su quesiti di particolare importanza.

**Art. 21.** Il Presidente della Confederazione può nominare un delegato permanente a Roma per curare i collegamenti con le autorità centrali.

**Art. 22.** L'eventuale deliberazione di trasformazione o scioglimento dell'Associazione è presa dalla Assemblea Generale dei Soci. Tale Assemblea è validamente costituita con l'intervento di almeno due terzi dei soci aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti.

Deliberato lo scioglimento, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori del patrimonio sociale determinandone i compiti. Il ricavo netto della liquidazione, verrà devoluto a favore di un Ente Culturale o di beneficenza che verrà designato dall'Assemblea dei Soci. Per ogni altro aspetto si applicano le disposizioni del Codice Civile in tema di associazioni.

**Art. 23.** Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa rinvio alle norme contenute negli articoli 36 e seguenti del Codice Civile.

Post scriptum:

Lo Statuto è registrato presso il Tribunale di Roma, Atti Pubblici il 6 ottobre 1982, con n° 34379, serie 1b 1.8.1990, n° 71156.

La CNUPI ha ottenuto il riconoscimento della Personalità Giuridica con Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica del 21 maggio 1991, registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 1991, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n° 203 del 30 agosto 1991.

La CNUPI è iscritta il 16 settembre 1991 al n° 1257 al Registro delle Persone Giuridiche del Tribunale di Napoli.

La CNUPI è inserita nello Schedario dell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche con il numero definitivo 4179ØYCU.

#### **Regolamento**

Il presente Regolamento integra quanto non esplicitamente espresso nello Statuto sociale di cui intende essere interpretazione autentica e norma attuativa. Esso è fatto valere in virtù della sua approvazione avvenuta nell'Assemblea sociale tenuta a ????? il ?????.

##### **1. Sede.**

La sede legale della CNUPI è quella individuata dall'Assemblea dei soci in considerazione delle opportunità logistiche e dello svolgimento ottimale delle attività a livello nazionale. Sedi operative potranno essere attivate dalla Presidenza in considerazione delle svariate esigenze che potranno di volta in volta determinarsi.

##### **2. Scopi.**

**A.** In conformità a quanto sentenziato dal Consiglio di Stato in occasione del conferimento della personalità giuridica

della CNUPI ed a quanto stabilito nell'art. 3 dello Statuto a proposito dell'inserimento delle Università Popolari afferenti alla CNUPI "nel sistema dei servizi di pubblica utilità...", gli scopi della CNUPI sono inoltre identificati nella piena attuazione di quanto dalla legislazione è previsto in materia di Educazione degli Adulti, Formazione, Formazione Continua e finalizzata, Alta Formazione, Educazione Permanente e Continua, Istruzione, Ricerca, Sperimentazione e promozione culturale.

**B.** Le finalità statutarie delle varie sedi devono rispettare i contenuti e lo spirito di quelle finalità contemplate nello Statuto della CNUPI. Ogni UP ha comunque la piena libertà di integrare il proprio Statuto con finalità di promozione sociale e culturale in conformità alle esigenze del territorio in cui opera ed a quanto è ritenuto opportuno dalla propria assemblea dei soci; il tutto, s'intende, nel pieno rispetto delle norme vigenti.

**C.** Il Presidente, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto ed in attuazione dell'art. 4, stipula convenzioni con soggetti pubblici e privati a vantaggio e nell'interesse della CNUPI e delle sue associate.

### **3. Qualità di socio.**

**A.** L'istituzione ammessa a far parte della C.N.U.P.I. può a buon diritto fregiarsi del titolo di Università Popolare.

**B.** A corredo della domanda di ammissione alla C.N.U.P.I. la Università Popolare postulante deve produrre la seguente documentazione:

- a. Copia integrale dello Statuto, dell'Atto costitutivo e di eventuale Regolamento.
- b. Elenco dei componenti del Consiglio Direttivo con le rispettive cariche.
- c. Indicazione dell'indirizzo del Presidente con recapiti telefonici.
- d. Indicazione dell'ubicazione dei locali di Segreteria con recapiti telefonici. Ove mai non si possedesse un proprio locale di segreteria, si dovrà indicare la disponibilità di un locale adatto di cui al punto successivo con recapito telefonico ed orari di funzionamento.
- e. Indicazione dei locali da adibire alle attività didattiche. Se la U.P. postulante non possiede tali adeguati locali, in proprietà, in locazione o in contratto di comodato registrato, dovrà produrre un documento di concessione delle strutture da parte di un Ente Locale (Comune, Consorzio di Comuni, Comunità Montana, Provincia, Regione) oppure da parte di una Istituzione scolastica o universitaria. In quest'ultimo caso si dovrà esibire la delibera favorevole del Consiglio d'Istituto corredata da nulla osta dell'Ente Locale proprietario (Comune o Provincia).
- f. Programma articolato delle attività già svolte o in programma.
- g. In caso di accettazione da parte della Assemblea dei Soci della CNUPI, la UP postulando dovrà versare la quota d'ingresso e quella associativa annuale; in caso di inadempienza parziale o totale essa non potrà entrare a far parte della CNUPI.

**C.** Ai fini della valutazione dell'Ammissione di una nuova Università Popolare il parere di opportunità da parte del Coordinamento Regionale di pertinenza costituisce un significativo elemento di valutazione per l'Assemblea che, comunque, in conformità allo Statuto, conserva ed esercita piena sovranità in materia.

**D.** Il possesso dei requisiti di cui al punto 3 B, è da ritenersi indispensabile per poter considerare una U.P. attiva e, conseguentemente, utilizzabile nell'ambito di progettualità locali o nazionali.

**E.** La C.N.U.P.I., attraverso i suoi organismi, ha il dovere di aiutare la U.P. costituenda, postulante o già confederata all'ottenimento dei predetti requisiti.

**F.** La C.N.U.P.I. ha altresì la facoltà di verificarne l'effettivo possesso.

**G.** La Segreteria della C.N.U.P.I. è incaricata di redarre e di aggiornare costantemente l'anagrafe della consistenza delle vane U.P. confederate.

**H.** Ogni U.P. ha l'obbligo di segnalare alla Presidenza nazionale i mutamenti relativi al proprio Statuto, al Consiglio Direttivo, agli indirizzi ed ai recapiti telefonici.

### **4. Criteri di ammissione.**

Lo Statuto della CNUPI prevede nei suoi scopi (art. 4) sia che essa "favorisce la costituzione di nuove Università Popolari", sia che l'organo preposto all'immissioni di UP nella CNUPI sia esclusivamente l'Assemblea dei Soci di quest'ultima (art.5). Il presente Regolamento, senza voler usurpare questa funzione statutaria, si limita a raccomandare all'Assemblea i seguenti criteri orientativi per l'ammissione:

- a. Le UP svolgono il compito di Educazione degli Adulti e di Formazione Continua; ai sensi delle vigenti leggi in materia (L. 59/97, DL 112/98, Accordo Stato Regioni E.L. 2.3.2000); tale competenza è affidata primariamente alle singole Amministrazioni Comunali. Tale disposto è rinforzato da Direttive della Comunità Europea (ad es. la Comunicazione del 21.11.2001 per l'Apprendimento permanente).
- b. Da ciò discende la possibilità di avere per ogni amministrazione comunale una UP, ciò specialmente in presenza di un esplicito atto di delibera o di concessione da parte dell'Amministrazione Comunale competente che richiede o favorisce la costituzione di una UP.
- c. Tuttavia, ai fini di favorire una più adeguata integrazione dei soggetti formativi, in caso di comuni limitrofi o comunque vicini (specialmente se di modeste dimensioni) si preferirà incoraggiare la cooperazione con la UP associata già esistente piuttosto che l'immissione di una nuova UP nella CNUPI. Diverso è il discorso per le metropoli di più di un milione di abitanti dove le esigenze formative difficilmente potranno essere soddisfatte da un solo Ente, specialmente se specializzato in un singolo settore didattico.

d. Nel valutare l'opportunità di ammettere una nuova UP, l'Assemblea dei soci dovrà prestare attenzione ai contenuti dell'offerta formativa: UP che hanno obiettivi didattici diversi (e specialistici) potranno più agevolmente cooperare in un certo territorio, configurando una fruttuosa prospettiva sinergica.

#### **5. Perdita della qualità di Socio.**

A. Il versamento delle quote sociali è da effettuarsi entro il 30 marzo di ogni anno.

B. Per "morosità da oltre un anno" (cfr. Statuto, art. 6) si intende che la qualità di socio decade a far data dall'inizio dell'anno solare successivo a quello per il quale è stato omesso il pagamento.

C. A carico di una Università Popolare o di una Associazione che si fregia dell'appartenenza alla C.N.U.P.I. senza esserne ancora socia o non possedendo più tale requisito, il Presidente, a nome ed a tutela della C.N.U.P.I., ha facoltà di avvalersi dei vigenti dispositivi di legge in materia di tutela del nome e di millantato credito, cfr. Statuto C.N.U.P.I. art. 12.

D. Tale atto di denuncia è da considerarsi tra gli obblighi del Presidente specialmente se ci si trova di fronte ad atti pubblici, accordi ufficiali, iniziative che comportino movimentazione di fondi.

E. La qualità di socio può essere perduta in caso di accertata mancanza di possesso di strutture operative in proprio, in comodato, in affitto etc., così come indicato al precedente punto 3 B, oppure in caso di mendace fornitura dei dati anagrafici relativi alla UP.

F. La qualità di socio si perde immediatamente ove mai la UP nella sua pubblicistica e nei suoi atti trasgredisca la vigente normativa in materia d'istruzione superiore ed universitaria, professionale o quant'altro.

G. Tanto il Presidente, quanto il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci hanno la facoltà ed il dovere di valutare atti e comportamenti lesivi per il buon nome della CNUPI da parte di un'associata al fine di dichiararne la decadenza dall'albo dei soci.

#### **5. Il Consiglio Direttivo.**

A. In conformità all'art. 10 dello Statuto il consigliere direttivo deve essere socio di una U.P. regolarmente afferente alla C.N.U.P.I. Pertanto in caso di perdita della qualità di socio della U.P. di appartenenza, si configura la necessità di procedere alla sostituzione del consigliere con altro che sia in possesso dei requisiti statutari.

B. Il consigliere direttivo decade dalla sua carica se sarà assente a più di due riunioni consecutive del Consiglio Direttivo stesso, salvo adeguata e probante giustificazione. In ogni caso non potrà essere assente per più di tre volte.

#### **6. Coordinamento Regionale.**

A. In considerazione delle norme in materia di riforma della pubblica amministrazione, di federalismo e di riconosciute competenze alle Regioni, le U.P. della CNUPI operanti nell'ambito di una medesima Regione sono incoraggiate a creare, per propria iniziativa, un Coordinamento Regionale tra i cui scopi si individuano i seguenti:

1. promuovere uno scambio di esperienze, competenze e risorse;
2. Studiare le normative di carattere locale.
3. Rappresentare in maniera unitaria le istanze delle confederate negli ambiti regionali.

B. Tale Coordinamento opera esclusivamente nel proprio ambito regionale di competenza. Il portavoce di tale Coordinamento opera in conformità alla disciplina statutaria della CNUPI e con il rispetto delle competenze esclusive che questa riconosce alla Presidenza nazionale.

#### **7. Competenze territoriali.**

Una UP che eventualmente intenda operare una qualche iniziativa in un territorio comunale dove ha sede un'altra UP associata alla CNUPI dovrà necessariamente concertare con quest'ultima ogni aspetto dell'iniziativa ed acquisirne l'approvazione. Ciò è a maggior ragione valido in caso di attività da svolgersi in provincia diversa dalla propria ma nella quale è già operante una UP confederata. Inadempienze a questa norma di regolamento possono costituire materia di espulsione dalla CNUPI.

#### **8. Meccanismi di pubblicità.**

Quanto pubblicato nel sito ufficiale della C.N.U.P.I. è da considerarsi a tutti gli effetti pubblico e, per i soci, noto *erga omnes*.

#### **9. Documentazione.**

Entro il 30 agosto di ciascun anno, ogni U.P. dovrà far pervenire alla Presidenza oppure alla Segreteria la documentazione relativa alle attività svolte. La mancata consegna di tale documentazione potrebbe costituire elemento per considerare non più attiva la U.P. in questione.

#### **10. Vigenza del Regolamento.**

Il presente regolamento è da considerarsi abrogativo del precedente. Esso potrà essere mutato, integrato oppure abrogato soltanto con delibera dell'Assemblea dei Soci C.N.U.P.I. regolarmente convocata.